

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)
2017-2019

Roma, 30 gennaio 2017

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
L'Amministratore Unico
Guido Perosino
(originale agli atti)



INDICE

1. **Premessa – Figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza**
2. **Aspetti generali**
3. **Contenuti**
 - 3.A **Analisi del contesto normativo e regolamentare nel quale QMU opera ed intrattiene rapporti con i propri *stakeholders***
 - 3.B **Analisi del contesto interno attraverso la mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio e dei responsabili di riferimento**
 - 3.C **Individuazione dei reati secondo la definizione del PNA e associazione con i processi**
 - 3.D **Trattamento del rischio attraverso l'identificazione delle misure di prevenzione della corruzione poste in essere e da adottare – Sezione Trasparenza**
 - 3.E. **Programmazione delle misure e attività di monitoraggio**
4. **Approvazione e pubblicazione**

Allegati

- 1) Mappatura dei Processi e delle Procedure
- 2) Piano per la formazione del personale operante in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione



1. Premessa – Figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza

Con riferimento all'ambito di applicazione in cui rientra la Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. (in breve QMU) il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (in breve PTPC) viene adottato ai sensi del d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia alla L. 190/2012 in materia di Anticorruzione sia al d.lgs 33/2013 in materia di Trasparenza.

Il PTPC è stato elaborato sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 quale atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico (quale QMU) rientranti nell'ambito di applicazione delle normative sopra richiamate.

In tale contesto QMU, con provvedimento del 12 ottobre 2016, ha nominato il Sig. Marco Gherardi Responsabile della Prevenzione della Corruzione e anche Responsabile per la Trasparenza; detto Responsabile viene identificato, con riferimento ad entrambi i ruoli, con la sigla RPCT.

Il RPCT è figura centrale del sistema di prevenzione del rischio di corruzione e provvede, tra l'altro, alla redazione ed attuazione del PTPC.

Il RPCT svolge l'attività in modo autonomo e risponde direttamente al Vertice aziendale (Amministratore Unico) oltre a rendere periodiche informative allo stesso.

Il Vertice aziendale assicura che tutte le aree operative forniscano il loro apporto collaborativo al RPCT il quale ha accesso a tutti gli atti, dati ed informazioni di QMU funzionali all'attività di prevenzione della corruzione. Il coinvolgimento di tutte le risorse viene assicurato: a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione; c) in sede di attuazione delle misure.

L'attuale quadro normativo prevede, in capo al RPCT, responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione. Questi può andare esente dalla responsabilità in caso di commissione di reati se dimostra di avere predisposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso (art. 1, comma 12, Legge 190/2012). Tale esimente non è prevista nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione (art. 1, comma 14, Legge 190/2012).

Si evidenzia infine che per quanto concerne il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di ANAC, QMU ha individuato la Dott.ssa Agnese Leofreddi (Responsabile Societario).



2. Aspetti generali

Secondo quanto previsto delle norme in materia, il presente PTPC viene elaborato tenendo conto delle indicazioni rese dall'ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 concernente la Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA).

Il PTPC è stato predisposto in coordinamento con la Capogruppo ANAS S.p.A., azionista di controllo di QMU, e fa riferimento ad una durata triennale 2017-2019, tenendo conto del contesto societario emerso a seguito della mancata fusione per incorporazione della QMU in ANAS, operazione deliberata nel 2015 e non formalizzata nel 2016.

Si ricorda che QMU, nel Gennaio 2015, ha adottato e pubblicato sul proprio sito web il PTPC 2015-2017, aggiornato nel Gennaio 2016 ed ora sostituito con il presente PTPC.

Il PTPC viene aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo anche conto della relazione che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT deve redigere – secondo le indicazioni rese dall'ANAC nell'apposita Scheda – sui risultati dell'attività di prevenzione svolta.

Il PTPC è inoltre volto a:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il PTPC affianca il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” adottato – unitamente al Codice Etico – da QMU ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, che disciplina la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche e delle società per gli illeciti dipendenti da reati contro la Pubblica Amministrazione nonché da reati societari ed altri, commessi da soggetti c.d. apicali ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi nell'interesse o a vantaggio dei suindicati enti. Il Codice Etico riepiloga principi e criteri di comportamento che devono essere seguiti dai soggetti che interagiscono con QMU.

QMU ha ritenuto di redigere un PTPC a se stante per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. In tale ambito il RPCT e l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 operano in modo coordinato e complementare anche attraverso incontri periodici e scambi di informativa.

3. Contenuti

Il presente PTPC comprende:

- 3.A Analisi del contesto normativo e regolamentare nel quale QMU opera ed intrattiene rapporti con i propri *stakeholders*.
- 3.B Analisi del contesto interno attraverso la mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio e dei responsabili di riferimento.
- 3.C Individuazione dei reati secondo la definizione del PNA e associazione con i processi.
- 3.D Trattamento del rischio attraverso l'identificazione delle misure di prevenzione della corruzione poste in essere e da adottare – Sezione Trasparenza.
- 3.E Programmazione delle misure individuate e attività di monitoraggio.



3.A Analisi del contesto normativo e regolamentare nel quale QMU opera ed intrattiene rapporti con i propri stakeholders

La missione di QMU

La QMU, costituita in data 6 giugno 2003, è società pubblica di progetto ai sensi dell'art. 193 D.lgs 50/2016 (già art. 172 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento dell'ANAS S.p.A..

La QMU ha per oggetto, quale soggetto attuatore unico, la realizzazione del progetto pilota denominato "Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna" di cui alle delibere CIPE n. 121/2001 e n. 93/2002, infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai sensi della legge n. 443/2001 cd. Legge Obiettivo, come evidenziato nel sito istituzionale www.quadrilaterospa.it.

Con apposita Convenzione del 2005, la controllante ANAS S.p.A. ha conferito alla QMU mandato senza rappresentanza, disciplinando la realizzazione delle infrastrutture viarie rientranti nel progetto, che una volta compiute sono destinate a entrare a far parte nel patrimonio di ANAS S.p.A..


La QMU ha dato in affidamento tutte le attività realizzative delle infrastrutture viarie a due Contraenti Generali: per il Maxilotto 1 al Contraente Generale ATI Strabag, CMC, Grandi Lavori Fincosit, ora Società di Progetto "Val di Chienti S.c.p.A." (contratto rep. n. 58641 del 20 aprile 2006 e successivi Atti Aggiuntivi); per il Maxilotto 2 al Contraente Generale ATI Consorzio stabile Operae Tecnologie e Sistemi Integrati di Costruzione, Toto, Consorzio stabile Ergon Engineering and Contracting, ora Società di Progetto Dirpa 2 S.c.a r.l. (ex Dirpa S.c. a r.l. in Amministrazione Straordinaria) (contratto rep. n. 59059 del 23 giugno 2006 e successivi Atti Aggiuntivi).

3.B) Analisi del contesto interno attraverso la mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio e dei responsabili di riferimento

La QMU, come sopra esposto, fa parte del Gruppo Societario ANAS S.p.A. che esercita la direzione ed il coordinamento della QMU stessa.



L'organigramma aziendale è strutturato come segue:



Si è proceduto alla mappatura dei processi organizzativi al fine di identificare le aree che in ragione della natura e delle peculiarità delle operazioni stesse risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La mappatura ha permesso di definire pertanto l'elenco dei processi societari e l'individuazione dei responsabili delle relative aree operative per l'ulteriore individuazione delle opportune misure di prevenzione della corruzione che QMU prevede di adottare.

Nel documento Allegato 1 si riportano in dettaglio i processi aziendali, distinti nelle seguenti Unità organizzative:

- Gare
- Affari legali
- Affari Generali
- Affari Societari
- Risorse umane ed organizzazione
- Qualità
- Relazioni esterne ed istituzionali
- Controllo, finanza e bilancio
- Internal Audit
- Sistemi informativi



- Area PIV
- Area PAV
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT)

Ancora nell'Allegato 1 sono riportate, per ciascun processo, le tipologie di condotte illecite astrattamente ipotizzabili e le procedure aziendali poste a presidio.

3.C) Individuazione dei reati secondo la definizione del PNA e associazione con i processi

Di seguito si illustrano le linee guida seguite per l'identificazione, in relazione ai processi gestiti da QMU, del rischio in astratto di commissione dei reati indicati nel PNA, *in primis* quelli di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale (artt. 314 e seguenti c.p.).

Occorre premettere che, per i reati contro la P.A. inclusi nel novero dell'elenco di cui al D. Lgs. 231/01 e richiamati dagli artt. 24 e 25 di quest'ultimo, le valutazioni in ordine alla possibile sussistenza del rischio di commissione nell'ambito dei processi aziendali è già stata svolta in occasione dell'elaborazione e dell'aggiornamento della "Gap Analysis 231", alle cui conclusioni ci si è allineati.

Si riportano di seguito le fattispecie individuate.

A) Peculato (art. 314 c.p.) B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	
<ul style="list-style-type: none">• A)• La fattispecie punisce due ipotesi di reato: (i) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria o (ii) ne fa uso momentaneo e dopo tale uso, la restituisce immediatamente (c.d. peculato d'uso).• B)• La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.	<ul style="list-style-type: none">• Con riguardo al reato di peculato, ex art. 314 c.p., ed a quello di peculato mediante profitto dell'errore altrui, ex art. 316 c.p., ci si è allineati all'ormai datato orientamento giurisprudenziale che, muovendo dal presupposto che i reati in argomento siano <<plurioffensivi>>, ovvero tali da ledere o, quantomeno, porre in pericolo non solo la legalità, l'efficienza, la probità e l'imparzialità della pubblica amministrazione ma anche il patrimonio della stessa, esclude la configurabilità della fattispecie laddove non ricorra la condotta appropriativa, intesa quale "inversione del titolo del possesso" da parte del pubblico funzionario, che inizia a comportarsi come proprietario nei confronti del bene del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio.



	<ul style="list-style-type: none">• Pertanto, il rischio di commissione dei reati in argomento, è stato ravvisato, sostanzialmente, nell'ambito dei processi aziendali caratterizzati dal possesso o dalla disponibilità da parte di una risorsa di QMU - per ragioni connesse al proprio ufficio - di denaro o altre cose mobili afferenti al patrimonio di QMU.
--	---

➤ Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	
<ul style="list-style-type: none">• La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.	<ul style="list-style-type: none">• Con riferimento al reato di abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p., trattandosi di un reato <<proprio>>, il "rischio reato" è stato ravvisato solo nelle ipotesi in cui l'attore del processo in esame rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.• Inoltre, la condotta richiesta dal codice penale prevede che venga arrecato ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto agendo in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero violando gli obblighi di astensione nei casi prescritti.• Nell'ipotizzare il "rischio reato" si è, dunque, considerato – in astratto – se la condotta realizzabile in un determinato processo potesse cagionare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto e se potesse essere svolta in violazione di legge, di regolamento (inteso quale fonte di normazione secondaria) o di un obbligo di astensione (normativamente previsto).• Sul punto, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che, affinché sia rispettato il principio di determinatezza della fattispecie penale, la violazione di legge non può essere riscontrata nella sola inosservanza dei principi di buon andamento o imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione, bensì



	<p>nella violazione di una espressa norma di legge (o di regolamento) del cui mancato rispetto il funzionario pubblico o l'incaricato di pubblico servizio possa essere chiamato a rispondere.</p> <ul style="list-style-type: none">• Di contro, la violazione di prescrizioni procedurali volte a rispondere a mere esigenze organizzative non è stata ritenuta idonea ad integrare la condotta richiesta ai fini della configurabilità del reato in argomento.
--	---

<p>A) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.) B) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</p>	
<ul style="list-style-type: none">• A)• La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete.• B)• La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.• Al medesimo reato è sottoposto il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete.	<ul style="list-style-type: none">• Con riguardo ai reati di Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio ex art. 325 c.p. e di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, ex art. 326 c.p., in linea con l'orientamento espresso anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, si è ritenuto che le fattispecie in argomento si possano configurare solo nel caso in cui le notizie rivelate debbano rimanere segrete in virtù di una legge, di un regolamento, ovvero della natura stessa della notizia, che può recare danno alla pubblica amministrazione.



➤ **Rifiuto di atti d'ufficio - Omissione (art. 328 c.p.)**

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• La fattispecie punisce: (i) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo e (ii) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. | <ul style="list-style-type: none">• Con riguardo al reato previsto dall'art. 328 c.p., "Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione", premesso che anche in tal caso il reato si configura come <<proprio>>, la norma disciplina due fattispecie diverse.• Il primo comma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta di compiere atti d'ufficio "qualificati", ovvero atti d'ufficio che devono essere compiuti senza ritardo per "ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità".• Pertanto, nei processi in cui tali ragioni non sono oggettivamente riscontrabili non si è ritenuto di segnalare il relativo rischio reato.• Il secondo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che "entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo".• Sul punto si è ritenuto necessario – ai fini della configurabilità del reato di omissione – che nei processi esaminati fosse ipotizzabile l'attivazione di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, intendendo per "parte", secondo giurisprudenza costante, un soggetto privato.• Pertanto, nei processi esaminati che non prevedono l'interesse e la correlativa istanza da parte di un privato non si è ritenuto di ravvisare il rischio di commissione del reato di cui all'art. 328, c. 2, c.p. |
|--|---|



A) Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.)	
B) Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.)	
<ul style="list-style-type: none">• A)• La fattispecie punisce chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa.• Soggiace al medesimo reato il proprietario della cosa affidata alla sua custodia che la sottrae, la sopprime, la distrugge, la disperde o la deteriora.• B)• La fattispecie punisce chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione.	<ul style="list-style-type: none">• Con riguardo ai reati di cui agli artt. 334 e 335 c.p., rispettivamente “sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa” e “violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa”, l'attività di identificazione delle aree aziendali a rischio di commissione è stata condotta muovendo dal presupposto che i delitti in questione vengono integrati qualora il proprietario-custode, dolosamente, nel caso di cui all'art. 334 c.p. e, colposamente, nel caso di cui all'art. 335, sottragga, disperda o distrugga i beni sottoposti a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, la configurabilità degli stessi è stata ravvisata solo in riferimento a quei processi aziendali in cui è ipotizzabile che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa gravino di un vincolo di indisponibilità il bene affidato in custodia.

Nello svolgimento dell'attività di identificazione del rischio di commissione dei reati contro la P.A., si è tenuto conto, della definizione di corruzione enunciata nel paragrafo dedicato alla strategia di prevenzione a livello nazionale contenuta nel PNA 2013; in esso il concetto di corruzione assume una accezione ampia, comprensiva *“delle varie situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata dagli articoli 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere*



dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso che rimanga a livello di tentativo”.

L'introduzione di un concetto così ampio di corruzione ha inciso sulle scelte adottate da QMU sotto differenti profili.

- In primo luogo, fermo restando che la valorizzazione dell'accezione ampia della nozione di corruzione di cui al PNA è già elemento caratterizzante il Codice Etico di QMU, al fine di garantire la realizzazione di un PTPC che risponda efficacemente alle esigenze di legalità e trasparenza espresse dal legislatore con la legge 190/12, sono state valutate ed inserite nella mappatura dei processi a “rischio reato” anche aree di attività ulteriori rispetto a quelle definite come “aree di rischio comuni e obbligatorie” dal PNA.
- In secondo luogo, l'analisi ha avuto ad oggetto anche quelle condotte che, sebbene non rilevanti penalmente in quanto non ancora tali da integrare una fattispecie tipica di reato evidenzerebbero comunque “un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno”.

Tali condotte sono state indicate con la locuzione meramente rappresentativa di “corruzione atipica”.

L'identificazione dei processi aziendali che presentano il rischio di realizzazione di siffatte condotte consente di tenere sotto controllo anche quelle aree di attività rispetto alle quali non è stato ravvisato il rischio di reati in senso stretto e, quindi, di ampliare lo spettro delle iniziative aziendali volte alla mitigazione dello stesso.

Di seguito si indicano – peraltro senza intendimenti esaustivi - alcune possibili fattispecie e le relative attività.

➤ **“Corruzione atipica” (fattispecie non penalmente rilevanti)**

1. Concludere le pratiche verso particolari soggetti in anticipo rispetto ad un ordine cronologico di arrivo pur nella correttezza procedurale. Mettere in pagamento celermente verso particolari soggetti rispetto ad un ordine cronologico di arrivo pur nella correttezza procedurale (ciclo passivo).
2. Mettere una pratica in cima alla lista al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro (Gestione delle pratiche amministrative).
3. Individuare sempre le stesse aree di audit, omettendo di effettuare le verifiche su un'area “amica”, non osservando le priorità scaturenti dalla valutazione dei rischi aziendali - risk assessment (Controllo Interno);
4. Favorire lo sviluppo professionale di una risorsa a parità di curriculum e merito rispetto ad un'altra (Gestione sviluppo personale);



5. Nominare all'interno della commissione di accordo bonario ex art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 (ora disciplinato dagli artt. 205 e 206 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), nel rispetto dei requisiti richiesti dal Codice dei Contratti, un componente che possa accordarsi con l'altro indicato dall'impresa, favorendo quest'ultima in virtù di accordi sottostanti (Gestione albi tecnici);
6. Nell'ambito delle somme urgenze, affidare l'incarico sempre allo stesso prestatore d'opera non osservando il principio generale della rotazione (Gestione Somme Urgenze);
7. A parità di requisiti nominare sempre gli stessi soggetti all'interno delle commissioni di collaudo (Gestione albo collaudatori e predisposizione nomine);
8. Non sollecitare pagamenti scaduti;
9. Affidare una causa quale legale interno al medesimo referente a parità di requisiti e curriculum (Rappresentanza sostanziale e processuale in giudizio ed elaborazione di strategie di patrocinio).

Tra le fattispecie di reato – il cui rischio di commissione potrebbe astrattamente interessare i processi gestiti da QMU – sono stati identificati reati quali il millantato credito ex art. 346 c.p., il traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p. e quelli di cui agli artt. 353, 353 bis, 355 e 356 c.p., rispettivamente turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, inadempimento di contratti di pubbliche forniture e frode nelle pubbliche forniture.

➤ Millantato credito (art. 346 c.p.)	
<ul style="list-style-type: none">• La fattispecie punisce chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato.• E' previsto un aumento di pena nel caso in cui la promessa sia utilizzata come pretesto per dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.	<ul style="list-style-type: none">• Con riguardo al millantato credito, partendo dal presupposto che il bene giuridico tutelato dall'art. 346 c.p. è il prestigio della pubblica amministrazione, che è offeso quando un suo organo viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli della imparzialità e correttezza cui la P.A. deve ispirarsi ex lege, le aree aziendali a rischio di commissione sono state sostanzialmente identificate con quelle in cui, da un lato la risorsa di QMU rivesta la qualifica di pubblico funzionario o di incaricato di pubblico servizio (cfr. nota 17) e, dall'altro, si possa registrare con una certa frequenza l'instaurarsi di rapporti con soggetti privati.



➤ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	
<ul style="list-style-type: none">• La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La medesima fattispecie colpisce chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.	<ul style="list-style-type: none">• Con riferimento al reato di traffico di influenze illecite, l'attività di identificazione delle aree organizzative di QMU a rischio di commissione ha mosso dal presupposto che la ratio della norma è quella di punire attività prodromiche, attive e passive, rispetto ad atti di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari - come si desume agevolmente dall'inciso iniziale contenuto nell'art. 346 bis, comma 1 - determinando una tutela penale anticipata rispetto al momento in cui viene consumato l'accordo corruttivo ed evitando che gli incarichi pubblici possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di intermediazione verso la pubblica amministrazione. Conseguentemente, anche in considerazione del 3° comma dell'art. 346 bis, che prevede una specifica aggravante per l'ipotesi in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, la configurabilità della fattispecie in commento è stata riscontrata in tutte quelle aree di attività in cui è stata ravvisata la possibilità di integrazione delle fattispecie corruttive.
➤ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	
<ul style="list-style-type: none">• La fattispecie punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.	<ul style="list-style-type: none">• Il reato di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 c.p., punisce la condotta di chi, con violenza, minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.



	<ul style="list-style-type: none">• La fattispecie in esame ha natura plurioffensiva, in quanto oggetto della tutela penale è sia la libertà di partecipare agli incanti, sia la libertà di chi vi partecipa di influenzarne legittimamente l'esito (attraverso la libera concorrenza).• Circa la nozione di "incanto", la giurisprudenza ritiene che esso sia ravvisabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara ed indipendentemente dal nomen iuris conferito alla procedura, ed anche in assenza di formalità (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 22 luglio 2011, n. 29581). Viceversa, per costante giurisprudenza, il reato non troverà applicazione nel caso di affidamento diretto.• Si tratta di un reato <<comune>> che però prevede al secondo comma una specifica aggravante per l'ipotesi in cui il colpevole sia la persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti suddetti.• Da questo punto di vista si è ritenuto di ravvisare uno specifico rischio reato per la risorsa di QMU che prenda parte al procedimento amministrativo relativo e che rivesta la qualifica di pubblico funzionario.
--	--

➤ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)	
<ul style="list-style-type: none">• La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.	<ul style="list-style-type: none">• La fattispecie di cui all'art. 353 bis, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (introdotta dalla legge 13 agosto 2010, n. 13, in materia di normativa antimafia), punisce chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto



	<p>equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.</p> <ul style="list-style-type: none">• La norma è stata introdotta con la finalità di fornire una specifica tutela anche alla fase di indizione della gara e, segnatamente, a quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della società appaltante, tentano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare ex ante la platea dei potenziali concorrenti.• Il bene giuridico tutelato è quello del buon andamento della P.A. che, nel reato in esame, si esplicita nella possibilità, per la Società appaltante, di selezionare il migliore offerente sul mercato.• Autore del delitto può essere "chiunque" e quindi anche il pubblico ufficiale che rappresenta l'Amministrazione interessata.
--	--

<p>A) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) B) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p>	
<ul style="list-style-type: none">• A)• Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.• B)• Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi	<ul style="list-style-type: none">• Con riferimento ai reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., inadempimento e frode nelle pubbliche forniture, la valutazione circa la sussistenza del rischio reato è stata effettuata ipotizzando la possibilità di sanzionare la risorsa di QMU a titolo di concorso ex artt. 110 e segg. del c.p. con il privato.• Il bene giuridico tutelato è, appunto, il corretto adempimento dei contratti di forniture, al fine di evitare pregiudizi al buon andamento dei settori pubblici destinatari delle forniture medesime.• Nel concetto di "pubblica fornitura" rientra anche il contratto d'appalto; gli artt. 355 e 356 c.p., infatti, puniscono



contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.	l'inadempimento o la frode in danno della P.A., quale che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.
---	---

3.D Trattamento del rischio attraverso l'identificazione delle misure di prevenzione della corruzione poste in essere e da adottare – Sezione Trasparenza

Il trattamento del rischio è volto ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi tramite la mappatura dei processi di cui al paragrafo 3.B.

Nel contesto in cui opera QMU sono state individuate – nella concreta fattispecie – le misure di seguito indicate:

- a) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- b) misure di segnalazione e protezione;
- c) misure di controllo;
- d) misure di trasparenza;
- e) misure di regolamentazione;
- f) misure di formazione.

Riguardo ad altre misure riferite al personale dipendente (misure di rotazione del personale; inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro) si precisa quanto segue.

Poiché le dimensioni dell'organico dirigenziale di QMU sono ridotte (7 risorse di cui 5 operano in distacco da ANAS) non risulta possibile attuare compiutamente la rotazione del personale all'interno della società. Tuttavia, in alternativa, l'organizzazione aziendale – sopra riportata – prevede un'articolazione dei compiti e delle competenze ben delineata nel perimetro operativo, tale da non configurare controlli esclusi dei processi.

Inoltre le procedure aziendali adottate ed applicate prevedono una chiara imputazione delle fasi che compongono i processi affidate a più soggetti fino al completamento dell'iter con l'adozione del provvedimento finale da parte del responsabile competente.

Con specifico riferimento alle verifiche e ai controlli dell'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi, si fa presente che i dirigenti di QMU trasmettono al RPCT, nei termini, le loro dichiarazioni (sottoscritte per Atto Notorio) così come viene effettuato dai dirigenti che rilasciano tali dichiarazioni nei confronti della Società di appartenenza ANAS S.p.A.; dette dichiarazioni vengono pubblicate nei rispettivi siti web istituzionali.

* * * * *

Con riferimento alle misure sopra identificate si illustra quanto segue.



a) Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

QMU, nel giugno 2004, ha adottato – unitamente al Codice Etico – il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In ossequio all'art. 7, comma 4, del suddetto Decreto, l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando a) sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni e/o b) intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; il Modello di QMU è stato da ultimo aggiornato nell'aprile 2016.

QMU ha inoltre costituito l'Organismo di Vigilanza, che ha il compito di vigilare sul rispetto, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello, riferisce all'Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale sulle violazioni al Codice Etico e sui suggerimenti ritenuti necessari.

L'Amministratore Unico, preso atto delle informazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza in merito alle violazioni del Codice Etico e del Modello, a seguito di un'analisi delle violazioni stesse, decide in ordine all'adozione degli opportuni provvedimenti ed all'irrogazione delle relative sanzioni, delle quali fornisce informativa all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza provvede, mediante apposita relazione, ad informare il vertice aziendale circa l'esito dell'attività intrapresa in merito all'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

QMU, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una puntuale e costante divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed anche all'esterno della propria organizzazione, atteso che è stato pubblicato sul sito internet della Società.

Il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo 231. Destinatari del Codice Etico sono tutte le risorse di QMU senza alcuna eccezione, e tutti coloro che instaurano rapporti o relazioni con QMU ed operano per perseguirne gli obiettivi.

La condotta tenuta in violazione dei principi sanciti dal Codice Etico è considerata rilevante sia che integri gli estremi dei reati, tentati o consumati, richiamati dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i., sia ove integri gli estremi di altri reati, anch'essi tentati o consumati, previsti e puniti dal Codice Penale ovvero da leggi speciali, vigenti in Italia e all'estero.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, QMU porta a conoscenza delle risorse le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice Etico, la cui violazione, integrando le fattispecie sanzionabili in base ai contratti collettivi, costituisce illecito disciplinare nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

La violazione da parte di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali o di prestazioni d'opera con la Società, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con QMU, costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la facoltà di QMU di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico da parte dei suddetti soggetti terzi.



b) Misure di segnalazione e protezione

Detto Modello 231 è pubblicato – insieme al Codice Etico – sul sito internet di QMU e prevede la possibilità di rivolgersi all'Organismo di Vigilanza il quale effettuerà le relative verifiche garantendo che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente). Come indicato nel Modello, le segnalazioni possono pervenire via mail all'indirizzo odv@quadrilaterospa.it

Inoltre QMU ha pubblicato sul proprio sito internet, nella sezione “Società trasparente”, la procedura di tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower) secondo quanto previsto dalla legge n. 190 del 2012.

Il personale che intende segnalare condotte illecite (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione o altri illeciti amministrativi) di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività in QMU deve utilizzare il modello pubblicato sul sito web.

Si rammenta che l'ordinamento ed anche QMU tutela il personale che effettua la segnalazione di illecito. Al riguardo, come richiamato nel PNA 2016 (v. paragrafo 7.5) l'Autorità ha adottato la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 concernente le Linee Guida in materia. In particolare:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento istruttorio, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso scritto, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- anche nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso scritto, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può effettuare una nuova segnalazione alla casella di posta elettronica whistleblower@quadrilaterospa.it

La segnalazione può essere presentata:

1. all'indirizzo di posta elettronica whistleblower@quadrilaterospa.it
2. a mezzo del servizio postale o tramite posta interna con indicazione sulla busta “AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE di QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.”.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse dal Responsabile dell'ufficio titolare, al RPCT, le informazioni concernenti:



- i provvedimenti e le notizie provenienti dalla Magistratura, dagli organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle strutture organizzative, nell'ambito di attività di controllo, da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del PTPC;
- le notizie di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Peraltro, come sottolineato nel PNA 2016, la segnalazione, ovvero la denuncia, deve essere "in buona fede" e quindi effettuata nell'interesse della pubblica amministrazione in quanto l'istituto del whistleblower non deve essere utilizzato per esigenze individuali ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella PA.

c) Misure di controllo

Oltre agli Organi di controllo disposti dalla legge (Collegio Sindacale e Società di revisione legale dei conti) QMU ha adottato misure di controllo prevedendo la funzione di Internal Auditing, l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001.

La funzione di Internal Auditing assicura all'Amministratore Unico l'adeguatezza, l'affidabilità e la funzionalità del sistema di controllo interno di QMU attraverso la realizzazione di audit e monitoraggi presso le aree operative della società. Gli audit sono finalizzati a verificare la conformità delle attività e dei processi societari alla normativa "esterna" ed "interna", nonché la loro efficacia/efficienza.

L'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del citato Decreto 231 ha il compito di vigilare sull'efficace attuazione, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da QMU per la prevenzione dei reati di cui al predetto Decreto, nonché sull'osservanza dei principi enunciati nel Codice Etico.

Inoltre il sistema di controllo interno fa riferimento a fondanti principi generali, quali:

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- esistenza di procedure/norme/circolari: sono disposte regole aziendali e procedure formalizzate che fissano principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- poteri autorizzativi e di firma: le deleghe e procure conferite sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definite e conosciute all'interno della Società;
- tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile è, ove possibile, adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, sono disciplinati i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- archiviazione: la documentazione rilevante viene conservata per ogni futura necessità.



d) Misure di trasparenza

QMU si è conformata alle disposizioni in materia trasparenza con l'espletamento degli adempimenti previsti, quali la nomina del Responsabile della Trasparenza, l'attivazione del sito web con apposita sezione "Amministrazione/Società Trasparente", la pubblicazione di informazioni e dati societari in costante aggiornamento.

A suo tempo è stato inoltre adottato, e pubblicato, il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità", i cui contenuti, secondo quanto indicato nel PNA 2016, vengono ora inseriti nel PTPC ed illustrati nella presente Sezione.

Il principio della Trasparenza - adempimenti eseguiti

QMU condivide il principio generale, di cui all'art. 1 del Dlgs 33/2013, secondo cui "*la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*".

In tale quadro e con riferimento alle modifiche e integrazioni apportate in materia dal D.Lgs. 97/2016, QMU ha posto in essere le seguenti attività:

- nel sito istituzionale sono pubblicati e costantemente aggiornati dati, informazioni e documenti concernenti l'organizzazione e l'attività della società;
- chiunque ha diritto di accedere al sito direttamente, immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;
- viene assicurata, tra l'altro, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza delle informazioni.
- nominato con apposita Disposizione il Responsabile della Trasparenza, attribuendogli il compito di assicurare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- creato, nell'ambito del proprio sito istituzionale, un'apposita sezione denominata "Amministrazione/Società Trasparente" nella quale vengono specificatamente riportati dati, informazioni e documenti in linea con quanto richiesto dalla normativa, anche attraverso un meccanismo automatico di reindirizzamento alle informazioni già presenti nel sito istituzionale;
- indicato, ancora nella sezione "Amministrazione/Società Trasparente", le modalità attraverso le quali chiunque può accedere direttamente ed immediatamente alle informazioni riportate nonché effettuare segnalazioni;

I compiti del Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza ha i seguenti compiti che attua con il costante supporto della capogruppo Anas e delle competenti funzioni aziendali:

- a) svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio sull'adempimento, da parte della società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando alla ANAC (nonché all'organo di esercizio di potere di indirizzo amministrativo), i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;



- b) provvedere all'aggiornamento delle misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il PTPC;
- c) controllare ed assicurare la regolare attuazione dell' "accesso civico"; la cui disciplina è stata modificata dal D. Lgs. 97/2016, cui ha fatto seguito la Delibera ANAC del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto le "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 (Delibera n. 1309/2016)*";
- d) segnalare all'Amministratore Unico, in relazione alla gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari o di altre forme di responsabilità;
- e) rendere ad ANAC, ove questa ne faccia richiesta, il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno della società.

Responsabili della trasmissione dati

I Responsabili di QMU della trasmissione al RPCT dei dati, documenti e informazioni da pubblicare periodicamente, e in presenza di ogni variazione, sono l'Amministratore Unico Dott. Guido Perosino e i Dirigenti, secondo le rispettive competenze, Rag. Goffredo Antonucci, Avv. Marco Bonamico, Avv. Nicola Fusco, Dott.ssa Agnese Leofreddi, Ing. Andrea Simonini e Ing. Michele Vigna nonché i RUP dei due Maxilotti Ing. Vincenzo Lomma (ML1) e Ing. Giulio Petrizzelli (ML2).

Procedura

QMU ha predisposto una specifica procedura aziendale (PG 24 trasparenza attività amministrativa) per assicurare "l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità ai documenti originali".

In particolare, nel sito web di QMU è stata attivata la Sezione "Amministrazione/Società Trasparente" i cui contenuti sono inseriti in specifiche sottosezioni secondo le indicazioni rese via via dall'ANAC.

La sezione Amministrazione / Società Trasparente

La sezione "Amministrazione/Società Trasparente" del sito web QMU è in continuo aggiornamento. Di seguito si rappresenta l'elenco delle voci di primo livello:

- Disposizioni Generali
- Organizzazione
- Consulenti e Collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti Controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti



- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'Amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti

Dette “voci” sono in parte alimentate attraverso un automatico reindirizzamento ad informazioni già presenti nel sito internet. Per le altre “voci” si procede con aggiornamenti tempestivi, in presenza di modifiche di situazioni, o con aggiornamenti periodici.

Obiettivi ed azioni

Gli obiettivi e le azioni da porre in essere riguardano in particolare le attività sia di monitoraggio e di aggiornamento della sezione “Amministrazione/Società Trasparente” del sito web, sia di vigilanza sugli adempimenti di che trattasi in osservanza del principio generale di trasparenza.

	OBIETTIVI	AZIONI
A	Verifica periodica dei contenuti delle voci al fine di un continuo allineamento a quanto richiesto dalla normativa vigente con specifico riferimento alle società di diritto privato a controllo pubblico.	Il Responsabile acquisisce le novità normative al fine del continuo adeguamento delle informazioni da pubblicare.
B	Monitoraggio della “qualità” dell’informazione nei termini espressi dall’art. 6, comma 1.	Il Responsabile verifica in particolare: <ul style="list-style-type: none">• l’adeguatezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione / Società trasparente;• La provenienza e la conformità ai documenti originali delle informazioni più rilevanti pubblicate, con particolare riguardo a quelle la cui omissione può comportare sanzioni ai sensi degli art. 47 e 46.



C	Misurazione del grado di soddisfazione dell'utente.	Verrà elaborato un questionario da sottoporre all'utente nella sezione Amministrazione/Società trasparente, attraverso il quale si possa definire il grado di soddisfazione riguardo alla accessibilità ed alla qualità/ quantità di informazioni pubblicate.
D	Verifica trimestrale degli avvenuti "accessi civici" di terzi per una sintesi delle tipologie di quesiti posti, della completezza delle risposte fornite e la misurazione dei tempi di risposta.	Ai fini di una verifica qualitativa e quantitativa degli accessi degli utenti, trimestralmente il Responsabile riepiloga le tipologie di richiesta di informazioni/ segnalazioni – pervenute al Responsabile - nonché delle relative risposte fornite dagli enti aziendali al fine di identificare eventuali carenze nella pubblicazione delle informazioni.
E	Riporto all'Amministratore Unico riguardo alla attuazione delle misure	Il Responsabile riferisce all'Amministratore Unico sugli aggiornamenti espletati sulla sezione trasparenza del sito istituzionale evidenziando sia le novità sia eventuali criticità emerse.

Formazione

QMU, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, identifica le seguenti azioni da svilupparsi, anche nell'ambito del *service* svolto dalla Capogruppo ANAS, nel periodo di vigenza del presente programma (2017-2019):

- partecipazione alle presentazioni curate dal Responsabile per la trasparenza Anas S.p.A.;
- informativa alle risorse coinvolte nei processi afferenti la trasparenza.

* * * * *

Proseguendo nel "trattamento del rischio" si illustrano di seguito le misure che QMU prevede di adottare, fermo restando che quelle già poste in essere saranno oggetto di verifiche ai fini di eventuali aggiornamenti.



e) Misure di regolamentazione

L'Amministratore Unico, come primo atto di insediamento, ha adottato il Regolamento concernente le modalità organizzative e di funzionamento delle proprie attività.

QMU, sulla base delle direttive ed indirizzi della capogruppo ANAS, ha implementato un sistema di controlli sui processi sensibili individuati, attraverso la predisposizione di procedure aziendali specifiche, fondate sui principi generali di controllo interno menzionati alla lettera c del capitolo 3.D.

In linea con tali principi, QMU ha realizzato diverse iniziative tra le quali si segnalano:

- l'adozione del Codice Etico, approvato dall'Amministratore Unico unitamente al Modello 231;
- la definizione e individuazione delle Funzioni in coerenza con l'Organigramma Aziendale, in cui sono indicati ruoli e responsabilità a diversi livelli organizzativi per una ripartizione dei compiti nell'ambito dei processi gestiti;
- l'implementazione di Procedure di regolamentazione delle singole fasi relative ai processi di natura operativa ed amministrativa, dirette a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività della Società;
- l'introduzione e implementazione del Sistema di Gestione della Qualità (Norma UNI EN ISO 9001) con rilascio della certificazione dell'Ente controllante, che effettua le verifiche nei termini previsti;
- la sottoscrizione di protocolli antimafia per il contrasto delle infiltrazioni malavitose nella realizzazione degli interventi infrastrutturali;
- la sottoscrizione di protocolli operativi per il monitoraggio finanziario.

f) Misure di formazione

QMU intende prevedere misure di formazione rivolte alle proprie risorse. Si è quindi predisposto il documento contenente gli obiettivi di formazione delle predette risorse ai fini di prevenzione del rischio corruzione, che si allega al presente PTPC (Allegato 2).

3.E. Programmazione delle misure e attività di monitoraggio

Per ogni misura sopra illustrata si è predisposta la tabella di seguito riportata nella quale vengono indicati la tempistica delle attività programmate, i responsabili per la predisposizione, attuazione e aggiornamento delle misure, gli indicatori di monitoraggio svolto a cura del RPCT.

MISURA	ATTIVITA' PROGRAMMATE 2017	ATTIVITA' PROGRAMMATE 2018-2019	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Valutazione in merito ad aggiornamenti	Da definire	OdV	Verifiche da parte del RPCT



MISURA	ATTIVITA' PROGRAMMATE 2017	ATTIVITA' PROGRAMMATE 2018-2019	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Segnalazione e protezione	Valutazione in merito ad aggiornamenti	Da definire	OdV RPCT	Verifiche da parte del RPCT
Controllo	Valutazione in merito ad aggiornamenti	Da definire	Amministratore Unico OdV	Verifiche da parte del RPCT
Trasparenza	Aggiornamenti su dati e informazioni da pubblicare	Aggiornamenti su dati e informazioni da pubblicare	Responsabile della Trasparenza	Verifiche da parte del RPCT
Regolamentazione	Predisposizione di regolamenti e procedure	Da definire	Responsabile Societario Amministratore unico Service Anas	Verifiche da parte del RPCT di attuazione e adeguatezza
Formazione	Espletamento attività di formazione	Espletamento attività di formazione	RPCT Service Anas	Verifiche da parte del RPCT su adeguatezza formazione resa

4. Approvazione e pubblicazione

Il RPCT è owner del processo di formazione, redazione, attuazione e monitoraggio del PTPC nonché degli aggiornamenti annuali dello stesso.

Completata la predisposizione, lo schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 è stato sottoposto all'Amministratore Unico della Società quale Organo di Vertice competente per l'approvazione.

Il presente PTPC è stato quindi approvato con Determinazione n. 88 del 30 gennaio 2017 e viene pubblicato sul sito web di QMU, nella sezione "Società Trasparente", sottosezione "Altri contenuti", "Anticorruzione" e non deve essere trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione né al Dipartimento della Funzione Pubblica, come indicato nella Determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e confermato nel PNA 2016.